

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2692

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato GRIMOLDI

Disciplina dell’araldica privata

Presentata il 30 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono attribuire all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le competenze per la registrazione e per la protezione degli stemmi e delle armi familiari sia di antico uso che di nuova costituzione, che rappresentino la persona o la sua famiglia, come già avviene in altri Stati, in linea con la tradizione della tutela della memoria storica e culturale delle famiglie e alla luce di quanto asseriscono gli illustri cultori e studiosi della materia, i professori Tommaso Romano e Antonino Sala.

Inoltre ciò comporterebbe un notevole introito per le casse dello Stato, in quanto la procedura di registrazione sarebbe ef-

fettuata da un Ufficio già esistente e le eventuali spese sarebbero poste interamente a carico del richiedente.

Si riportano alcuni degli uffici araldici di Stato attualmente operanti all’estero:

College of Arms — Inghilterra;

Court of the Lord Lyon — Inghilterra;

Office of the Chief Herald of Ireland — Irlanda;

Canadian Heraldic Authority — Canada;

South African Bureau of Heraldry — Repubblica del Sud Africa;

Cronista Rey de Armas de España — Regno di Spagna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Ufficio », sono attribuite le competenze per la registrazione e per la protezione degli stemmi e delle armi familiari, sia di antico uso che di nuova costituzione, a seguito di regolare richiesta effettuata da parte di persone singole o associate, cittadini italiani o stranieri.

ART. 2.

1. Lo stemma o arma è inteso come una rappresentazione simbolica, illustrata su uno scudo, in conformità con i principi e con le regole dell'araldica italiana, con o senza corona, elmo, sostegni, motto o altri accessori, come segno di riconoscimento o distintivo della persona o della famiglia stessa e che ad essi appartiene.

ART. 3.

1. All'Ufficio sono attribuite le seguenti funzioni: ricevere ed esaminare le domande di registrazione o di cancellazione di uno stemma; proporre eventuali obiezioni contro la registrazione; tenere il registro e la documentazione presentata ai sensi della presente legge; emettere i certificati di registrazione corredati di relativa rappresentazione grafica ed esaminare eventuali ricorsi.

ART. 4.

1. Chiunque sia cittadino italiano o di un altro Stato può chiedere all'Ufficio di registrare uno stemma gentilizio a suo nome, sia come personale o familiare storico e di uso accertato, sia di nuova costituzione.

ART. 5.

1. I discendenti diretti di una persona a nome della quale è stato registrato uno stemma di famiglia possono chiedere all'Ufficio, alla morte del primo intestatario, l'utilizzo dello stesso in qualità di eredi, con o senza differenziazione a seconda se si tratti di unico erede o no.

ART. 6.

1. La domanda di registrazione di una rappresentazione araldica deve essere presentata all'Ufficio nella forma determinata dall'Ufficio stesso accompagnata da disegni o bozzetti sia in formato cartaceo che digitale, al fine di accelerare l'*iter* della registrazione, e dal versamento delle dovute imposte successivamente determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'Ufficio dà avviso pubblico, dopo ogni validazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, della registrazione di qualsiasi stemma in modo da consentire anche a terzi, ove ritengano lesi i propri diritti, di opporre motivato e documentato ricorso entro trenta giorni.

3. L'Ufficio, verificato il ricorso, ha trenta giorni per accoglierlo o respingerlo e, se del caso, per rettificare quanto pubblicato, inserendo gli elementi che permettono una nuova e diversa rappresentazione grafica.

ART. 7.

1. Per ogni domanda l'Ufficio ha trenta giorni per verificare la possibilità della registrazione e ulteriori trenta giorni per effettuarla. Scaduti tali termini, l'Ufficio rilascia un diploma in carta pergameneata con la miniatura dello stemma e un certificato di iscrizione nel registro degli stemmi italiani.

ART. 8.

1. Il registro degli stemmi italiani è aperto per la consultazione sia in formato cartaceo che digitale.

ART. 9.

1. L'Ufficio rilascia una riproduzione di uno stemma registrato e un duplicato del certificato di iscrizione, su richiesta, e dopo il pagamento dei corrispettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1.

ART. 10.

1. È sempre consentito all'avente diritto di utilizzare qualsiasi stemma araldico ai fini di una rappresentazione teatrale, rievocazione storica o altra forma di prestazione o di intrattenimento nonché pellicola cinematografica, a condizione che non sia utilizzato in modo dispregiativo.

ART. 11.

1. Ogni soggetto ha diritto di utilizzare lo stemma registrato a suo nome a condizione che l'onere eventuale di provare tale diritto sia a carico dello stesso soggetto.

ART. 12.

1. Chiunque utilizza uno stemma senza l'autorizzazione scritta della persona che ne ha ottenuto la registrazione è colpevole di uso improprio o illegittimo dello stemma medesimo ed è punito con una multa il cui importo è definito con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1.

ART. 13.

1. La registrazione di uno stemma non costituisce alcuna distinzione onorifica o nobiliare, né un marchio.

